

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 461-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI - Con il disegno di legge n. 461 viene al nostro esame la conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazioni della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

Tale decreto-legge è stato emanato dal Governo dopo la caduta in quest'Aula del precedente decreto-legge, n. 348 del 27 agosto 1987, al quale il Senato non riconobbe i requisiti di necessità ed urgenza postulati dall'articolo 77 della Costituzione, in relazione all'articolo 78 del nostro Regolamento. Sul nuovo provvedimento provvisorio, il Senato ha riconosciuto la sussistenza di tali requisiti, confermando la valutazione dell'urgenza e della necessità fatta dal Governo, che lo considera il primo atto di una complessa manovra economica, volta da un lato al reperimento di nuove entrate, dall'altro al contenimento dei consumi al fine di raffreddare la domanda interna, per soffocare sul nascere le spinte inflazionistiche che già avverrebbero, secondo gli indicatori economici nazionali e stranieri. Nel suo complesso, la manovra attuata con il decreto n. 391 dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa 3.000 miliardi per l'esercizio in corso.

Con l'articolo 1 del decreto-legge viene aumentata l'imposta di fabbricazione, e corrispondente sovrapposta di confine, sul GPL per uso domestico e per autotrazione (rispettivamente da 2.000 a 9.000 lire/quintale e da 26.220 e 32.384 lire/quintale); tale maggiorazione ha suscitato non poche perplessità, venendosi ad attuare un aumento molto più sensibile, anche in termini relativi, di quello in essere per altri carburanti (benzina e gasolio), e non si può non sostenere la opportunità di una sua moderazione.

Con gli articoli 2 e 3 si attua un aumento generalizzato dell'imposta di bollo, sia per gli atti erariali (da lire 3.000 a lire 5.000) che giudiziali (da lire 700 a lire 3.000), con esclusione del bollo sulle domande e documenti scolastici (rimasto a lire 700), di quello

sui provvedimenti originali, nei procedimenti civili, nei diversi stadi e gradi di giudizio, e su quelli amministrativi; si prevede infine l'aumento di cinque volte dell'imposta di bollo sulle ricevute bancarie (su questo punto vi è stato in Commissione ampio dibattito rilevandosi, da più parti, che la quintuplicazione del bollo renderà scarsamente appetibile il ricorso alla ricevuta bancaria, non più conveniente rispetto ai tradizionali titoli cambiari, per cui si avrà non già un incremento del gettito, ma una sua stazionarietà se non una diminuzione).

Infine, è stato disposto il raddoppio della tassa speciale sui contratti di Borsa, al riguardo, in Commissione si è evidenziata la opportunità di una più equa determinazione del trattamento fiscale dei contratti «pronti contro termine» largamente diffusi nel mercato mobiliare, dando anche una precisa definizione della loro natura giuridica, allo scopo di evitare evasioni ed incertezze che non giovano alla sicurezza del traffico giuridico e che non portano gettito tributario. Mi sembra opportuno che il Governo si faccia carico del problema, ovviando ai lamentati inconvenienti. Si è altresì osservato che l'imprecisa dizione del secondo comma dell'articolo 3 porterebbe comunque al raddoppio delle tasse di borsa anche per i contratti aventi ad esclusivo oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per i quali invece si appalesa opportuno il mantenimento degli attuali livelli. A proposito degli articoli 2 e 3, la Commissione ha approvato un emendamento formale, che sposta l'entrata in vigore delle norme portate da questi articoli al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per evitare spiacevoli ed incolpevoli omissioni di regolarità del bollo per intempestiva conoscenza dell'aumento.

Nell'articolo 4 si dispone l'introduzione di una addizionale IVA straordinaria e temporanea (sino al 31 dicembre) del 4 per cento su una larga serie di prodotti, definibili in senso lato come i beni di consumo durevole; tale addizionale, che si differenzia da un semplice aumento della aliquota e che pertanto richiede una sua distinzione anche contabile (pur rinviandosi alle norme generali sull'IVA per la restante disciplina) ha principalmente lo scopo di disincentivare la domanda di questi beni,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti non di primaria necessità (salvo forse, al giorno d'oggi, l'automobile), proprio al fine di contenere spinte inflazionistiche e propensione al consumo. Si è osservato da alcuni che l'impatto di questa addizionale provocherebbe un aumento dei prezzi e quindi spinte inflazionistiche, ma il rischio è così limitato che non pregiudica le finalità stesse della manovra. D'altra parte, l'aumento disposto sarà parzialmente riassorbito con l'incremento di un punto dell'IVA previsto sul disegno di legge finanziaria, ponendosi così a regime. Il gettito di tale addizionale nell'esercizio in corso dovrebbe aggirarsi sui 415 miliardi (di cui 100 nel decreto decaduto e 315 in quello attualmente al nostro esame); ciò a domanda invariata, perché in caso di decremento delle vendite dei prodotti di cui all'articolo 4, il maggior gettito subirebbe una contrazione. In Commissione è stato respinto un emendamento soppressivo dell'articolo 4, per non pregiudicare la manovra economica governativa; ma si auspica che questi tipi di addizionale, pur nella loro temporaneità, non abbiano a ripetersi, soprattutto in vista della armonizzazione delle aliquote in sede comunitaria. Gli articoli 5, 6 e 7, contengono aumenti dei versamenti in acconto eseguiti dalle aziende di credito per le ritenute fiscali operate sugli interessi (dal 90 al 100 per cento), dell'acconto IRPEG e ILOR da parte di persone giuridiche (che passa dal 92 al 98 per cento), - mentre resta fermo il versamento in acconto IRPEF - ed infine anticipano al 23 settembre 1987 (ma l'anticipo retroagisce al 1º settembre 1987 per la salvezza degli effetti giuridici del precedente decreto n. 348 recata dal secondo comma dell'articolo unico della legge di conversione) l'aumento

dal 6,25 per cento al 12,50 per cento della ritenuta fiscale sugli interessi corrisposti sulle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico (BOT, CCT eccetera). Tali disposizioni hanno tutte il carattere di interventi finalizzati ad esigenze di cassa, ma appare lecito chiedersi cosa faremo quando avremo raschiato il fondo del barile, quando cioè avremo esaurito tutte o quasi le risorse disponibili, addirittura anticipando per intero le imposte dovute, ed in sostanza quindi riscuotendo a titolo di acconto (sic!) quanto, e forse più, è dovuto dal contribuente. La Commissione ha approvato un emendamento all'articolo 5 che introduce un trattamento più equo per le aziende di credito, che potranno portare a loro credito d'imposta, - e quindi conguagliare con i successivi versamenti di acconto le eccedenze versate a titolo di acconto (oggi del 100 per cento) rispetto a quanto effettivamente da esse dovuto per ritenute sugli interessi nell'esercizio cui l'acconto si riferisce, - senza attendere i tempi lunghi del rimborso: poichè potrebbero verificarsi decrementi dei depositi bancari, e quindi anche delle ritenute fiscali, il gettito nel prossimo esercizio potrebbe diminuire, avendo già versato le aziende di credito più di quanto dovuto.

In conclusione, la Commissione, pur nutrendo numerose perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, ed auspicando che il Governo dia in Aula risposte più esaurienti di quelle sinora fornite ai quesiti posti dai commissari, ha concluso, a maggioranza, per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, con le modifiche da essa proposte all'Assemblea.

DE CINQUE, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

14 ottobre 1987

La Commissione, esaminato il testo, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Quanto agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime parere contrario - in quanto comportanti minor gettito, senza la relativa copertura finanziaria - sui seguenti emendamenti al decreto-legge da convertire:

all'articolo 1, tendente a diminuire l'imposta fiscale sul GPL per uso domestico e per autotrazione (1.1);

all'articolo 2, comma 5, tendenti a sopprimere ovvero a ridurre l'aumento dell'imposta di bollo sulle ricevute bancarie (2.1 e 2.2);

all'articolo 3, comma 1, tendente ad esentare dall'aumento di imposta ivi previsto i contratti conclusi fra agenti di cambio nelle riunioni di borsa (3.1);

aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 3, tendente a modificare il regime fiscale per i contratti a pronti contro termine (3.0.2 e conseguentemente all'emendamento 3.0.1, regolante tali contratti);

all'articolo 4, soppressivo dell'articolo stesso (4.1).

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi di due articoli dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione (2.0.1 e 3.0.3) tendenti a stabilire un nuovo regime fiscale per le cambiali finanziarie.

Essa fa osservare poi la inutilità dell'emendamento 4.2 (aggiuntivo di un comma all'articolo 4 del decreto, in materia di registratori di cassa) e l'estranchezza alla materia del decreto da parte degli emendamenti 4.3 (aggiuntivo di un ulteriore comma, relativo all'opzione prevista dal decreto-legge n. 853 del 1984), 4.0.1 (del senatore Santalco e altri, in materia di IVA) e da parte di quello dei senatori Bollini ed altri.

Sugli ultimi due emendamenti menzionati la Commissione si dichiara non contraria così come sull'emendamento 5.1) (aggiuntivo di un comma all'articolo 5 del decreto), mentre, quanto all'emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 4 del decreto, in tema di contributi sanitari, esprime un parere contrario, in quanto l'onere è superiore rispetto alle maggiori entrate previste dal decreto stesso.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 5.*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987 ().*

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrapposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.000 a lire 9.000 e da lire 26.220 a lire 32.384 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della

(*) V. inoltre l'errata corrigé pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n 233 del 6 ottobre 1987.

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in lire 700 e in lire 3.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 e lire 5.000.

2. Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di lire 12.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di lire 21.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono quintuplicate.

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Articolo 3.

1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.

2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire 1.000.

Articolo 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale straordinaria del 4 per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. *ex* 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. *ex* 94.01);

c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. *ex* 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. *ex* 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. *ex* 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. *ex* 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg., per uso domestico (v.d. *ex* 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. *ex* 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. *ex* 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stirare elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. *ex* 85.12);

d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezione per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera *d*), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive della addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare della addizionale medesima. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura,

l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

Articolo 5.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

Articolo 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.

Articolo 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - GAVA - AMATO - COLOMBO - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.